



Regolamento di funzionamento del Centro Dipartimentale “Centro Analitico Veterinario di Eccellenza” (CAVE)

[D.R. n. 1619/2025 del 21 ottobre 2025 - modifiche](#)

[D.R. n. 597/2024 del 18 marzo 2024 - Emanazione](#)

Articolo 1 Istituzione, denominazione e sede

Presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie (di seguito DSV), è istituito ai sensi dell'art 39, comma 4, dello statuto, e dell'art. 40 del Regolamento di funzionamento del dipartimento, il Centro Dipartimentale denominato “Centro Analitico Veterinario di Eccellenza” (di seguito CAVE), avente sede nei locali messi a disposizione dal DSV (allegato 1- Spazi).

Il CAVE in riferimento alle finalità perseguitate e alle attività svolte è centro di ricerca, di formazione e di servizio.

Il CAVE ha avuto origine nella elaborazione del progetto di eccellenza (PE) OSCAR 2023-27, presentato dal DSV e si è costituito in seguito al finanziamento del progetto coinvolgendo tutte le strutture dipartimentali interessate a farne parte.

Articolo 2 Finalità

Il CAVE ha l'obiettivo di migliorare l'efficienza delle attività condotte all'interno del DSV organizzando, coordinando e facilitando la gestione di spazi e di strumenti di ricerca con procedure di lavoro codificate. Il CAVE gestisce le risorse strumentali delle unità laboratoriali individuate dal DSV.

Nello specifico il CAVE si propone il perseguitamento delle seguenti finalità:

- Sostenere e incentivare l'innovazione tecnologica e la diagnostica avanzata, promuovendo al contempo la divulgazione delle conoscenze;
- Favorire e promuovere la predisposizione di progetti di ricerca competitivi a livello nazionale e internazionale;
- Facilitare la collaborazione tra docenti interni ed esterni al DSV, anche in risposta alle domande di ricerca dei Co-Creation Lab (CCL);
- Potenziare le attività conto terzi non assistenziali del DSV;
- Favorire la formazione degli studenti del DSV garantendo l'accesso ai laboratori e alle attrezzature;
- Promuovere attività di terza missione mediante alta formazione ed aggiornamento scientifico sia per operatori interni sia per professionisti esterni, nell'ambito di iniziative proposte dal DSV.

Articolo 3

Risorse

Le risorse logistiche, strumentali, finanziarie e di personale tecnico-amministrativo messe a disposizione del CAVE sono quelle assegnate dal Consiglio del DSV.

Le risorse finanziarie a disposizione del CAVE possono derivare da possibili fonti di proventi tra cui:

- Le risorse dei fondi di ricerca messe a disposizione da parte di coloro che svolgono tali attività all'interno del CAVE;
- Le risorse provenienti da progetti di ricerca gestiti e facilitati direttamente dal CAVE;
- Risorse che il DSV, metterà a disposizione del CAVE.

Le modalità e il riparto delle contribuzioni ai costi del funzionamento e gestione del CAVE sono proposti dal Consiglio del CAVE e approvati dal Consiglio del DSV.

Articolo 4

Personale afferente

Possono afferire al CAVE i docenti (professori e ricercatori) del DSV che sono interessati alle sue finalità e che svolgono le loro attività di ricerca, didattica e terza missione nel CAVE in maniera continuativa, contribuendo significativamente allo sviluppo dello stesso. I docenti afferenti al CAVE dovranno afferire almeno ad una Unità Laboratoriale e potranno afferire ad un massimo di 2. Le richieste dovranno essere accompagnate da una lettera di intenti da cui si evincono le attività di ricerca specifiche, le competenze e l'eventuale formazione specifica dove richiesto. Tutte le richieste di afferenza adeguatamente motivate in merito alle attività che saranno svolte all'interno del CAVE sono inviate al Direttore del CAVE che le sottopone all'approvazione del Consiglio del CAVE.

Le afferenze non sono soggette a termine temporale, fatta salva l'espressa rinuncia comunicata direttamente dall'interessato al Direttore del CAVE, che ne informa il Consiglio.

Nell'ipotesi di mancata partecipazione non giustificata di un docente afferente al Centro ad almeno la metà delle riunioni del relativo Consiglio, a partire dal momento in cui è approvata l'afferenza e calcolata ogni anno, lo stesso Consiglio delibera in merito alla decadenza dell'afferenza.

Studenti del DSV e personale non strutturato autorizzato a frequentare il DSV, potranno partecipare alle attività del CAVE.

È allegato (allegato 2- docenti) al presente Regolamento l'elenco dei docenti proponenti l'istituzione del Centro, che sarà automaticamente aggiornato con i nominativi dei docenti che afferiranno successivamente al centro stesso.

Articolo 5

Organi

Sono organi del CAVE:

- a. Il Direttore;
- b. Il Consiglio;
- c. Il Comitato di funzionamento e gestione (CoFuGe).

Articolo 6

Il Direttore

Il Direttore è designato dal Direttore del DSV tra i docenti (professori e ricercatori) del Consiglio in regime di impegno a tempo pieno ed è nominato con apposita disposizione.

Il Direttore resta in carica per la durata del mandato del Direttore del DSV e può essere revocato con sua disposizione motivata. La carica di Direttore CAVE è incompatibile con quella di Direttore o Vicedirettore del Dipartimento.

Il Direttore del DSV, su indicazione del Direttore del CAVE, nomina con propria disposizione un Vicedirettore del CAVE scelto tra i docenti (professori e ricercatori) componenti il Consiglio.

Articolo 7

Funzioni del Direttore

Il Direttore del CAVE esercita funzioni di iniziativa e di promozione nell'ambito delle attività del CAVE ed esercita tutte le altre attribuzioni compatibili con le leggi dello Stato, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.

Il Direttore inoltre:

- a. convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
- b. cura la preparazione dell'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio che deve essere comunicato, corredata del materiale per l'istruttoria, di norma con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data delle riunioni del Consiglio;
- c. cura l'esecuzione delle delibere e la conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio;
- d. assicura l'osservanza delle norme del presente Regolamento e di quello di funzionamento del DSV, dello Statuto di Ateneo e dei relativi regolamenti e dell'ordinamento universitario nazionale;
- e. promuove, in collaborazione con le attività del Co-Creation Lab (CCL), le azioni opportune per il reperimento dei fondi necessari per le attività del CAVE, proponendo al Direttore del DSV anche l'eventuale stipula di convenzioni e di contratti con enti pubblici o privati;
- f. propone al Direttore del DSV, previa delibera del Consiglio del CAVE, richieste di spazi, di finanziamenti e di personale tecnico-amministrativo necessari per la realizzazione dei programmi di sviluppo e di potenziamento dell'attività del CAVE;
- g. predisponde, al termine di ogni anno, una relazione annuale sull'attività del CAVE contenente una verifica di raggiungimento degli obiettivi prefissati da sottoporre all'attenzione del Consiglio.

Articolo 8

Composizione del Consiglio

Fanno parte del Consiglio:

- a. Il Direttore;
- b. d. Il Direttore del DSV;
- c. I docenti (professori e ricercatori) afferenti al CAVE;
- d. Un rappresentante del personale tecnico-amministrativo che opera nel CAVE.

Il Consiglio è validamente costituito anche in assenza di rappresentanti di una o più categorie soggette

a designazione.

Alle sedute del Consiglio partecipa il Responsabile amministrativo del DSV, con funzioni consultive e con funzione di segretario verbalizzante, senza diritto di voto.

Articolo 9 Funzioni del Consiglio

Il Consiglio è l'organo di indirizzo, di programmazione e di coordinamento delle attività del CAVE.

Il Consiglio esercita le seguenti funzioni:

a. definisce i criteri e delibera in merito a:

- l'utilizzo dei fondi assegnati al CAVE per il perseguimento dei propri compiti istituzionali;
- la destinazione di quote dei fondi di ricerca per le spese generali del CAVE;
- l'uso coordinato del personale, dei mezzi e delle attrezzature in dotazione al CAVE;

b. propone la stipula dei contratti e delle convenzioni di interesse del CAVE, che sottopone all'attenzione degli organi del Dipartimento, secondo quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità;

c. approva le proposte formulate dal Direttore relativamente ai punti indicati nell'art. 7 del presente Regolamento;

d. propone modifiche al presente Regolamento che potranno essere presentate da un minimo del 40% dei membri del Consiglio o dal Direttore del Centro.

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 51 dello Statuto in merito alle modalità di convocazione della seduta ordinaria, il Consiglio si riunisce inoltre, in seduta straordinaria, ogni qualvolta sia ritenuto necessario per iniziativa del Direttore o su motivata richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi membri.

Il Consiglio dovrà essere convocato entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta.

Il Consiglio esercita, infine, tutte le altre funzioni compatibili con le leggi dello Stato, lo Statuto e i Regolamenti di Ateneo.

Articolo 10 Il Comitato di funzionamento e gestione del CAVE (CoFuGe)

Il Comitato di funzionamento e gestione del CAVE è composto dal Direttore e Vicedirettore del CAVE, dal Direttore del DSV o suo delegato, e dai responsabili delle Unità Laboratoriali (UL). Dura in carica per tutto il mandato del Direttore del CAVE.

Il Comitato di funzionamento e gestione del CAVE viene convocato dal Direttore del CAVE e si riunisce prima di ciascun Consiglio. Il Comitato di funzionamento e gestione del CAVE coadiuva il Direttore del CAVE nell'esercizio delle sue funzioni ed esercita attività istruttoria su tutte le materie attribuite al Consiglio stesso. Su indicazione del Direttore del CAVE può analizzare specifici temi e dati ed elaborare proposte da portare all'attenzione del Consiglio. Il Comitato di funzionamento e gestione può proporre l'istituzione di nuove UL. La proposta viene discussa nel Consiglio del CAVE e presentata al DSV.

Articolo 11 Articolazioni interne al CAVE

Il CAVE è articolato in unità laboratoriali (UL) con specifiche dotazioni strumentali. Per ciascuna UL è nominato il responsabile dal Direttore del CAVE tra i docenti afferenti alla UL, previo suggerimento degli afferenti.

I Responsabili delle UL assicurano il funzionamento delle strumentazioni, organizzano la gestione delle UL, organizzano e promuovono la formazione del personale e rispondono al Direttore del CAVE. L'elenco delle UL costituisce allegato al presente Regolamento (allegato 3-UL).

Articolo 12

Gestione delle risorse delle attrezzature e degli strumenti del Centro

La strumentazione del CAVE è a disposizione dei docenti (professori e ricercatori) afferenti. Il Consiglio può deliberare, nell'esclusivo interesse del CAVE, in merito all'autorizzazione per persone non afferenti all'uso autonomo della strumentazione delle attrezzature e degli strumenti, previo parere favorevole del responsabile della UL. L'autorizzazione verrà concessa, previa valutazione dei costi, nel rispetto delle procedure di utilizzo delle strumentazioni e di funzionamento delle UL e nel rispetto delle norme di sicurezza adottate dal DSV e dal CAVE e della normativa vigente.

Articolo 13

Elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo

Per l'elezione dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo l'elettorato attivo e passivo è attribuito a tutto il personale tecnico assegnato alle UL del CAVE sia con contratto a tempo indeterminato sia con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a due anni. Le elezioni del rappresentante del personale tecnico-amministrativo sono indette dal Direttore del Dipartimento con un preavviso di almeno 10 giorni. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e con preferenza unica. Risulta eletto colui o colei che riporta il maggior numero di preferenze. Per i casi di parità di voto e per le sostituzioni derivanti da cessazione dalla carica per qualsiasi motivo, si applicano le stesse regole previste nel Regolamento di funzionamento del Dipartimento. Il rappresentante eletto viene nominato con disposizione del Direttore del Dipartimento. Il rappresentante del personale tecnico amministrativo dura in carica 3 anni accademici.

Articolo 14

Approvazione e modifica del Regolamento

Il presente Regolamento è emanato con provvedimento del Rettore, previa approvazione del Consiglio di competenza e controllo del Senato accademico ai sensi dell'art. 46 dello Statuto di Ateneo. Esso entra in vigore decorsi 7 giorni dalla sua emanazione. Le proposte di modifica al presente Regolamento sono approvate con la stessa procedura di cui al comma precedente.

Articolo 15

Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme dello Statuto, dei Regolamenti di Ateneo e dell'ordinamento generale.